

REGOLAMENTO
STRALCIO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI TRIESTE DI
PERSONALE DELLE CATEGORIE C, D, EP DI CUI
ALL'ART. 19, COMMA 6, DEL CCNL 1998/2001

CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	20.12.2000;
DECRETO RETTORALE	30/AG dd.15.1.2001
UFFICIO COMPETENTE	Rip. Personale T.A.- Stato Giuridico

Data ultimo aggiornamento: 15 ottobre 2001

a cura della Rip. Affari Generali

Art. 1 –

Il presente regolamento disciplina - nelle more dell'emanazione di un regolamento generale per le assunzioni e per la progressione verticale, come previsto dal CCNL del comparto Università 1998/2001 - le assunzioni a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Trieste di personale appartenente alle categorie C, D ed EP, dotato delle professionalità necessarie, per sopperire alle seguenti esigenze:

- a) svolgimento di attività nell'ambito di programmi di ricerca
- b) attivazione di infrastrutture tecniche complesse (intesa come messa in attività di una struttura o attrezzatura anche informatica nuova ovvero di incremento di struttura già esistente)
- c) realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei servizi offerti.

Art. 2 –

Le assunzioni di cui all'art. 1 del presente regolamento devono avvenire in percentuale non superiore al 20% del personale in servizio a tempo indeterminato; in tale percentuale massima dovranno essere comprese le assunzioni con contratto di lavoro interinale, nonché i contratti a tempo determinato attivati per lo svolgimento di progetti di ricerca di interesse nazionale finanziati dal MURST e dagli enti pubblici di ricerca vigilati dallo stesso Ministero. Nella predetta percentuale non sono compresi i contratti a tempo determinato attivati per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati da aziende, enti o istituzioni nazionali o non nazionali.

Art. 3 –

I contratti a tempo determinato di cui all'art. 1 non potranno in nessun caso essere rinnovati o prorogati per un periodo superiore ai cinque anni con la stessa persona, fermo restando che l'ultimazione dei programmi o dei progetti o, comunque, il compimento del termine massimo di 5 anni comportano, a tutti gli effetti, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 4 –

Le richieste di personale a tempo determinato, presentate al Direttore amministrativo dell'Università degli Studi di Trieste, devono indicare :

- a) la categoria e l'area di appartenenza
- b) la durata dell'assunzione
- c) gli eventuali titoli di studio specifici richiesti
- d) le categorie dei titoli valutabili (tra quelle previste dall'art. 7 del presente regolamento).
- e) la descrizione del programma di ricerca, dell'infrastruttura tecnica complessa o del progetto di miglioramento dei servizi offerti.

Art. 5 –

Il bando di selezione viene pubblicato mediante affissione all'albo ufficiale della Sezione Personale tecnico-amministrativo e con diffusione agli Enti pubblici territoriali.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando di selezione.

Art. 6 –

La Commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del personale tecnico-amministrativo dell'Università di Trieste.

Art. 7 –

La selezione è per titoli e colloquio.

Il punteggio complessivamente attribuibile ai titoli non può superare i 10/30 o equivalente.

Le categorie di titoli valutabili sono le seguenti:

- a) titolo di studio (tenuto conto della valutazione o del giudizio riportato)
- b) pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali
- c) attestati di qualificazione professionale
- d) anzianità di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni
- e) abilitazioni, specializzazioni e titoli accademici

I titoli devono essere comunque inerenti e qualificanti per il posto messo a selezione e devono essere prodotti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, entro il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

La valutazione dei titoli viene effettuata dopo il colloquio unicamente per i candidati che avranno riportato in tale prova il punteggio di almeno 7/10 o equivalente.

Art. 8 –

Il presente regolamento sostituisce l'art. 10 del Regolamento di cui al precedente articolo ed entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data del decreto rettorale di emanazione.